

BVGer D-1819/2023 vom 1. März 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-03-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1819_2023_d20230301

FR: TAF D-1819/2023 du 1 mars 2023

IT: TAF D-1819/2023 del 1 marzo 2023

Regeste

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 1 marzo 2023

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31■ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). L'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pagg. 11-20). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/26 consid. 5) né dalle considerazioni contenute della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 3.2

Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 3.3

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,

D-1819/2023 Pagina 6 non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1

Nella decisione avversata, l'autorità di prime cure ritiene che le pressioni di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto e il suo timore fondato di poter essere oggetto in un prossimo futuro di persecuzioni rilevanti, non raggiungono il grado previsto dall'art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato e l'ottenimento dell'asilo. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe constatato che il ricorrente non sarebbe stato condannato in Turchia e che sul piano penale non avrebbe avuto precedenti giudiziari. Altresì, non essendo stato emesso nei suoi confronti un mandato d'arresto oppure un mandato di presentazione, il rischio che l'insorgente venga arrestato al momento del suo rientro sul suolo turco è, dal punto di vista dell'autorità di prime cure, debole, tenuto conto che dall'incarto non emergeva alcun elemento che andasse in tale direzione. A ciò si aggiunga che secondo la valutazione esperita dalla SEM, neppure l'obbligo di leva militare e il fatto di dovere, eventualmente, prestare servizio militare nell'est della Turchia (così come una possibile procedura penale per inadempimento degli obblighi militari) costituirebbe una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 4.2

Dal canto suo il ricorrente, avversa tali conclusioni della SEM, ritenendo che egli, visto il ruolo politico svolto dal padre e la sua appartenenza al partito politico, avrebbe realmente subito diversi fermi da parte della polizia e sarebbe stato interrogato fin dal 2013. Altresì avrebbe subito spesso durante questi fermi delle percosse, nonché, a causa anche della sua etnia, delle discriminazioni a livello lavorativo. Invero, contro lo stesso sarebbe stato aperto un procedimento penale già a fine 2021, ma del quale quest'ultimo non era a conoscenza. L'interessato sostiene come l'autorità di prime cure non abbia messo in discussione la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente e dunque, a suo dire, in base ad un giudizio globale, la SEM avrebbe ritenuto che gli elementi a favore della verosimiglianza superino quelli avverso la stessa. Quale giustificazione al fatto che la nuova documentazione trasmessa con il gravame non fosse stata prodotta davanti all'autorità di prime cure, egli sostiene dapprima di non essere stato al corrente che un procedimento nei suoi confronti fosse stato aperto e come l'interessato non avrebbe avuto accesso a UYAP o E-Devlet. A ciò si aggiunge che l'interessato, a seguito del pestaggio avvenuto a gennaio 2021,

D-1819/2023 Pagina 7 avrebbe assunto un avvocato per interporre denuncia, ma che successivamente il ricorrente non avrebbe più avuto denaro sufficiente per pagare l'avvocato e sarebbe rimasto sporadicamente in contatto con quest'ultimo che non avrebbe effettuato pertanto ricerche sui procedimenti aperti contro quest'ultimo. Egli, a suo dire, pensava di essere una vittima di riflesso delle attività politiche del padre e delle sue vicissitudini giudiziarie, pertanto, anche tenuto conto della giovane età dello stesso, egli

non si sarebbe reso conto che la polizia lo stava cercando perché nei suoi confronti era stato aperto un procedimento penale. Altresì, a suo modo di vedere, tali mezzi di prova sono atti a costituire una persecuzione rilevante in materia di asilo che raggiunga l'intensità prevista dal legislatore.

E. 4.3

Con risposta del 18 gennaio 2024, la SEM si è riconfermata nelle proprie conclusioni osservando per quanto attiene i nuovi mezzi di prova prodotti dall'interessato, che da un'analisi prima facie emergerebbero numerosi indizi di falsificazione riguardanti sia il contenuto degli stessi, sia la forma.

E. 4.4

In data 31 gennaio 2024 il ricorrente ha presentato la propria replica contestando la valutazione effettuata dall'autorità di prime cure, in particolare per quanto concerne l'analisi effettuata dalla SEM in merito ai nuovi documenti presentati in fase ricorsuale. In particolare egli contesta l'analisi prima facie svolta dall'autorità di prime cure in quanto, a suo dire, non si comprende con tale definizione se un'analisi tecnica di tali mezzi di prova sia stata effettuata e, in mancanza di quest'ultima, non si può ritenere, senza margine di dubbio, che vi siano degli indizi di falsificazione. L'interessato ha inoltre chiesto che i mezzi di prova in questione vengano sottoposti ad un'analisi tecnica per determinarne la falsità o l'autenticità.

E. 5.1

Dopo l'esame degli atti all'incanto, a mente del Tribunale, è a giusto titolo che la SEM ha considerato irrilevanti le allegazioni del ricorrente, motivo per cui, per evitare ripetizioni, si rinvia alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore nella decisione impugnata e al consid. 5.1 della precedente decisione.

E. 5.2

Nemmeno le censure sollevate in sede ricorsuale sono atte a confutare quanto ivi rilevato. Le allegazioni ricorsuali e quelle contenute negli scritti successivi, per fondare la credibilità dei suoi asseriti, si basano essenzialmente su delle copie di nuovi documenti giudiziari annessi al gravame. Come rettamente già spiegato da quest'ultima nella sua risposta al ricorso anche il Tribunale ritiene che la documentazione giudiziaria presentata in

D-1819/2023 Pagina 8 fase ricorsuale dall'insorgente contenga diversi segni di falsificazione. Dapprima, il MdP 9 non può essere stato stilato dal Procuratore pubblico riprodotto su tale documento e lo stesso dicasi per il MdP 10. Altresì, per il MdP 11, secondo informazioni a disposizione del Tribunale, non risulta che uno dei giudici elencati in tale documento possa avere emesso tale atto.

E. 5.3

A ciò si aggiunge che il ricorrente non ha mai allegato, nel corso dell'audizione, che sarebbe stato sottoposto a tale procedura penale nel periodo in cui essa si sarebbe svolta, ovvero nel corso del 2021, ma ha solamente parlato del procedimento penale pendente nei confronti del padre. A titolo d'esempio – come rettamente osservato dalla SEM nella propria risposta – egli non ha mai esposto di essere stato interrogato dalla polizia alla presenza del proprio legale l'11 ottobre 2021 in merito alle accuse di propaganda per l'organizzazione terroristica per mezzo dei social media, come invece risulta dal MdP 9. In

merito alle giustificazioni da lui apportate – esposte al consid. 4.2 di cui sopra – quanto al fatto che egli non era a conoscenza di tale procedimento penale, il Tribunale ritiene che le giustificazioni da lui esposte non siano sufficienti in quanto non ha fornito nel corso della procedura ricorsuale alcuna informazione supplementare per rendere credibile un tale procedimento nei suoi confronti. Ad esempio non è stato in grado di delucidare come egli ed il suo legale fossero venuti a conoscenza della medesima documentazione poi prodotta in sede ricorsuale e come quest'ultimo se la sia procurata, o ancora alcun elemento concreto atto a dissipare gli elementi di falsità già sollevati dalla SEM nella sua risposta al ricorso, limitandosi a considerare l'analisi effettuata dall'autorità di prime cure come insufficiente per poter affermare che vi fossero indizi di falsificazione. Considerato quanto precede, sussistono notevoli dubbi sull'autenticità dei documenti presentati in fase ricorsuale dall'insorgente (MdP 9, MdP 10 e MdP 11). In conclusione, il ricorrente, che non ha precedenti penali, non è riuscito a provare, o almeno a dimostrare in modo credibile, una persecuzione ai fini dell'asilo.

E. 5.4

Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

D-1819/2023 Pagina 9

E. 6

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 7

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.1

Nella sua decisione, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, esigibile – sia dal profilo della situazione di sicurezza nel suo Paese d'origine sia dal profilo personale – nonché possibile.

E. 8.2

Nel suo ricorso e nelle memorie ricorsuali successive, l'insorgente ha avvertito anche la predetta conclusione della SEM. Invero, egli ha sostenuto che l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto il suo rimpatrio in Turchia lo esporrebbe a misure contrarie all'art. 3 CEDU a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti (cfr. pag. 10 del ricorso).

E. 9.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984

D-1819/2023 Pagina 10 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 9.2

A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte EDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3140/2023 del 28 settembre 2023 consid. 8.2.2).

E. 9.3

Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi.

E. 10.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 10.2

Dal luglio 2015, il conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerên Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali sono nuovamente ripresi nel sud-est del Paese (le province toccate sono in

particolare: Bat- man, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van; differentemente dalle province di Hakkari e di Sirnak, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'ese- cuzione dell'allontanamento non sia ammissibile, cfr. DTAF 2013/2 con- sid. 9.6). Pur tenendo conto di tale situazione sul piano politico e di

D-1819/2023 Pagina 11 sicurezza, come pure degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato av- venuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. sentenze del Tri- bunale E-3935/2023 del 26 settembre 2023 consid. 5.3.1, D-3721/2023 del

E. 10.3

Ora, tornando al caso di specie, il Tribunale rileva che dagli atti di causa risulta che il ricorrente è giovane, senza famiglia a carico, con una discreta formazione scolastica, avendo ottenuto il diploma come aiuto in- fermiere (cfr. atto della SEM n. 18/13, D28, pag. 4). Inoltre, egli dispone di una rete familiare solida in Turchia, ove si trovano due fratelli, tre sorelle ed i suoi genitori che vivono a B._____ e C._____. Altresì, egli pro- viene dalla provincia di B._____ quindi non risulta né essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interes- sato il sud-est della Turchia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E- 1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11) né una delle due province (Hak- kari e Sirnak), dove il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia inammissibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Il Tribunale inoltre ritiene che vista la formazione da lui conseguita egli potrà reintegrarsi nel mondo lavorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. A ciò si aggiunge che, in caso di bisogno, egli potrà presentare alla SEM, in esito alla pre- sente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, in particolare per facilitare la sua reintegrazione in Turchia (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [RS 142.312]).

E. 10.4

Anche lo stato di salute del ricorrente, non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento.

E. 10.5

Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente ri- sulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricor- rente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

D-1819/2023 Pagina 12

E. 11

In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 12

Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 13

Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 14

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 31 luglio 2023.

E. 15

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1819/2023 Pagina 13

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.